

## IL REGISTRO DEI VOLONTARI E LE POLIZZE ASSICURATIVE

### REGISTRO VOLONTARI

Il Registro Volontari è un registro in cui devono essere iscritti tutti i volontari che svolgono attività negli enti del Terzo settore. Il registro è obbligatorio ed è legato al sistema di assicurazione dei volontari previsto dall'articolo 18 del Dlgs 117/2017 (Codice del terzo settore).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha emanato il Decreto Ministeriale del 6 ottobre 2021 per definire le modalità attraverso cui assolvere l'obbligo assicurativo per coloro che prestano attività di volontariato presso l'ente.

### FORMA DEL REGISTRO

Il Registro potrà essere cartaceo o tenuto in forma digitale:

- in forma cartacea dovrà essere intestato con i dati anagrafici dell'associazione, numerato progressivamente in ogni pagina e sottoposto a vidimazione iniziale come previsto dalla Nota del Ministero del Lavoro n. 7180 del 28/05/2021. La vidimazione (bollatura) potrà essere effettuata da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti, al quale spetta dichiarare, nell'ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono.
- in forma digitale con sistemi elettronici e/o telematici purché sia assicurata l'inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte, anche con le modalità di cui all'articolo 2215-bis che prevede le modalità di tenuta telematica dei libri obbligatori. In questo caso, gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione verranno assolti, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale del legale rappresentante dell'ente. Nel caso in cui l'ente del Terzo settore si avvalga dei sistemi elettronici potrà usufruire di quelli messi a disposizione dalla rete a cui aderiscono restando comunque in capo al singolo ente la titolarità degli obblighi relativi alla tenuta del registro.



## **TIPOLOGIA DEI VOLONTARI**

Il Decreto ministeriale individua due categorie di volontari, il volontario e il “volontario occasionale” da individuarsi con quei soggetti che svolgono saltuariamente l’attività di volontariato, tale da non poter essere considerata assidua la sua presenza.

La norma infatti dispone che nel registro dovranno essere iscritti, ai fini assicurativi, i volontari che prestano la propria attività per l’organizzazione, sia in maniera continuativa che occasionale, prevedendo per tale categoria la possibilità di iscriverli in un’apposita sezione del Registro.

## **DATI DA INDICARE NEL REGISTRO**

L’ente del Terzo settore per ciascun volontario dovrà riportare:

- 1) il codice fiscale o le generalità, il luogo e la data di nascita;
- 2) la residenza o, il domicilio ove non coincidente;
- 3) la data di inizio e quella di cessazione dell’attività di volontariato presso l’organizzazione.

## **POLIZZE ASSICURATIVE**

Le polizze possono strutturate in forma collettiva o numerica, anche per il tramite delle proprie reti associative e in forza di un unico vincolo contrattuale, determinano una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di soggetti assicurati, determinati o determinabili.

## **CONTROLLI**

L’ente è obbligato a conservare la documentazione riguardante l’assicurazione dei volontari di cui si avvalgono, sia in modo occasionale che non, per un periodo non inferiore a dieci anni. In caso di controlli da parte dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore o soggetti autorizzati resta fermo in capo all’Ente l’obbligo di esibizione.